

**Comune di Cologna Veneta  
Provincia di Verona**

**REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICITA'  
SULLE STRADE**

**Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2007. Esecutiva.**

## **CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. E' sottoposto al presente regolamento qualsiasi mezzo pubblicitario, in luogo pubblico o in vista dallo stesso, così come definito nel successivo art. 4.

### **ART. 2 NORME GENERALI**

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di Cologna Veneta.
2. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto all'art. 55 del DPR n°495 del 16.12.1992, indicante:
  - ∇Il numero di autorizzazione;
  - ∇La data di emissione;
  - ∇La scadenza;
  - ∇I dati identificativi del titolare.
4. Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici gli uffici preposti inviteranno entro un congruo termine il titolare dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7, a rimuovere gli impianti pubblicitari o informativi che la Polizia Locale reputi di disturbo ovvero non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto. In questo caso l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, ed il titolare dell'autorizzazione deve chiedere nuova autorizzazione.
5. Nel caso in cui a seguito dell'invito di cui al precedente punto il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
6. In tutti i casi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle infrastrutture stradali, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o informativi di disturbo ai lavori per permettere l'effettuazione dei lavori, procedendo al successivo ripristino degli stessi. Nel caso in cui dai lavori derivi l'incompatibilità con le prescrizioni contenute nel presente regolamento dell'impianto pubblicitario, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 4 e 5
7. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.
8. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

### **ART. 3 DIVIETI GENERALI**

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.
3. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune di Cologna Veneta.

#### **ART. 4 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Si definisce **"insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce inoltre: **Targa**, strumento pubblicitario realizzato in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posizionato ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri,

professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa; **Bacheca**, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile; **Stele o Totem**, l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

2. Si definisce **"preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con un sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce **"impianto pubblicitario di servizio"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio, né come targa, bacheca, stele o totem.

Può essere luminoso sia per luce propria che luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

## **CAPO II.**

### **PROVVEDIMENTI**

#### **ART. 5 AUTORIZZAZIONI – competenze**

1. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
  - a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
  - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
  - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
  - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

#### **ART. 6 AUTORIZZAZIONI - procedimento**

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere all'ente proprietario della strada (o all'ente di competenza ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione); nell'interno dei centri abitati la predetta competenza è del Comune.

L'autorizzazione comunale deve essere richiesta con le seguenti modalità:

- a) domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;
- b) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà (o di competenza) comunale.

2. La domanda sarà presentata all'Ufficio Urbanistica che provvederà all'esame ed ai successivi adempimenti; l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del settore competente.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in trenta giorni (30 giorni). Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di .30 giorni.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. Deve essere comunque data preventiva comunicazione in qualsiasi caso al corpo di polizia locale, indicando, oltre ai dati identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione.

8. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **tre anni** ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

9. Fuori e dentro dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

10. Ad esclusione delle insegne di esercizio e delle preinsegne, e dei mezzi pubblicitari temporanei su supporti mobili, il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà costituire, a garanzia della rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione, specifico deposito cauzionale mediante o libretto bancario al portatore, o deposito provvisorio o polizza fidejussoria di entità pari alle spese di rimozione e demolizione del cartello pubblicitario, pari a 500 euro.

11. L'autorizzazione viene rilasciata previo parere della Polizia Locale in materia di sicurezza stradale.

12. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo di cui all'art. 2 comma 7 del presente regolamento.

La volturazione non comporta la restituzione del deposito cauzionale.

## **ART. 7 AUTORIZZAZIONI - Esclusioni**

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:

1 Vetrotanie e locandine se non alterano il valore minimo consentito di R.A.I.;

2 Targhe al di sotto del formato cm. 25x35, in metallo spazzolato o vetro o similari;

3 Pubblicità non luminosa effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora non sia direttamente visibile da strade, piazze e altri spazi di uso pubblico.

## **ART. 8 AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA**

1. In conformità all'art. 31.3 del PTCP, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari;

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se questi costituiscono modifica permanente dello stato dei luoghi, salvo l'autorizzazione di cui all'art. 6, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

3. La collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo di cui art. art. 6, al nulla osta rilasciato dalla Commissione per il Paesaggio;

4. Ai fini del presente articolo, costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi l'apposizione di un mezzo pubblicitario per una durata superiore a 120 giorni.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) quant'altro previsto dal presente regolamento.

#### **ART. 10 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per le posa di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato;

2. I termini di cui al precedente comma, sono ridotti a 30 giorni, per le domande temporanee di competenza della Polizia Locale.

3. Fatte salve le autorizzazioni per preinsegne, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici e altri mezzi di pubblicità temporanea anche all'interno delle stazioni di servizio, nonché la pubblicità con mezzi sonori di competenza dell'ufficio preposto.

4. Alla Polizia Locale è demandato il compito di verificare la corrispondenza del mezzo pubblicitario a quanto contenuto nel CAPO IV del presente Regolamento;

5. I pareri da rilasciare alla Provincia per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari lungo la Statali e Provinciali, sono rilasciati per quanto di competenza dall'ufficio Polizia Locale e dall'ufficio Tecnico.

6. L'ufficio tecnico comunale è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e la descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

7. Ogni anno l'ufficio competente verifica la decadenza delle autorizzazioni triennali e provvede ad emettere diffida di rimozione nei confronti del responsabile. Nel caso di inosservanza da parte del responsabile di quanto ordinato, il responsabile dell'ufficio tecnico riferisce, per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del vigente C.d.S., al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, e procede direttamente alla rimozione degli impianti decaduti e non rinnovati, ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore.

#### **ART. 11 SANZIONI**

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.

2. Alla stessa sanzione è soggetto colui che effettua pubblicità sonora nel territorio comunale.
3. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, la pubblica amministrazione provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00.
5. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

### **CAPO III MEZZI PUBBLICITARI**

#### **ART. 12 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettanza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; all'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.
7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del DPR 495/92 devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a mq. 0,7.
9. Nell'intero territorio comunale sono vietati:
  - a) *insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:*
    - . uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo in quest'ultimo caso specifiche convenzioni con l'ente di trasporto . posizionati su alberi;
    - . uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
    - . se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;

- . se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
  - . se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
  - . se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
  - . a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
  - . se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;
- b) mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;
  - c) insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati sui tetti o coperture in genere, sia autoilluminanti che a luce indiretta.
  - d) cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, così come disposto dall'ART. 9.
  - e) manufatti circolari di protezione delle alberature
  - f) cartelli illuminati a luce diretta o riflessa o schermata.

### **ART. 13 INSEGNE DI ESERCIZIO**

1. E' esclusivamente consentita nell'intero territorio comunale la collocazione di:  
Insegne di esercizio sulla base di quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
2. Le caratteristiche delle insegne devono trovare obbligatorio raccordo con quanto contenuto nel Regolamento Edilizio.

### **ART. 14 PREINSEGNE**

Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegna) si rimanda alle disposizioni del Codice delle Strada.

### **ART. 15 MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO**

Ai fini del 2 comma dell'art. 52 del Reg. d'es. del Codice della Strada, nelle stazioni di servizio possono essere collocati: cartelli pubblicitari il cui numero e dimensione verrà di volta in volta stabilito dal Sindaco su richiesta degli interessati.

Nelle aree di parcheggio, ai fini del 2. comma dell'art 52 del Reg. d'es. del Codice della Strada, è ammessa solo la collocazione di cartelli pubblicitari il cui numero e dimensione verrà di volta in volta stabilito dal Sindaco su richiesta degli interessati.

### **ART. 16 TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI**

1. L'uso delle tende parasole a fini pubblicitari è ammesso esclusivamente con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto vuoto per pieno di 1/2 della sua superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.
2. Le tende parasole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
3. Le nuove tende parasole devono essere realizzate in coerenza con il Regolamento Edilizio vigente.

### **ART. 17 AFFISSIONI**

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale:  
le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti;

## **CAPO IV**

### **UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE**

#### **ART. 18 LE PRIORITA' NEL POSIZIONAMENTO**

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

##### **2. SEGNALI STRADALI**

- a - segnali di pericolo e segnali di prescrizione
- b - segnali di indicazione

##### **3. SEGNALI INFORMATIVI**

- a - segnali di nome strada e servizi d'interesse pubblico
- b - segnali turistici e di territorio
- c - segnali che forniscono informazioni utili per la guida
- d - segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada
- e - segnali industria o delle attività

##### **4. MEZZI PUBBLICITARI**

- a - pubbliche affissioni
- b - pubblicità fissa

5. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

#### **ART. 19 IL POSIZIONAMENTO**

1. All'interno del centro abitato è consentito il posizionamento di cartelli e pre-insegne con esclusione dei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe.

#### **ART. 20 COLLOCAZIONE – UBICAZIONE - DISTANZE**

La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento e' ammessa esclusivamente su suolo privato o privato di uso pubblico nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché' del presente Regolamento.

Su suolo pubblico potrà' essere autorizzata la posa di impianti ed altri mezzi pubblicitari riferiti ad enti ed uffici pubblici.

L'ubicazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato è ammesso purché':

A) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nonché' a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della sede stradale;

B) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della sede stradale.

All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari e' consentito, in deroga al 4. comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purché':

a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della sede stradale;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della sede stradale;

e) vengano osservate le seguenti distanze minime sulle strade fuori dal Centro Abitato:

- mt. 150 da altri impianti e mezzi pubblicitari;
- mt. 250 dai segnali stradali;
- mt. 300 dalle intersezioni (incroci);
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

C) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro il Centro Abitato, viene autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze:

mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;

mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;

mt. 100 dal vertice di raccordi verticali, concavi e convessi.

#### **ART. 21 SUPERFICI E LIMITI**

Gli Impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie:

a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli: mq. 2,00;

b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza da limite della sede stradale:

Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00.

Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,50 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq. 0,10.

Fascia 2: da mt. 5,01 a mt. 10,00.

Per i fronti di edifici posti fra mt. 5,01 e mt. 10,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,75 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq. 0,50.

Fascia 3: oltre 10,00 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 1,00 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq. 0,75.

Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiori dal suolo non minore di mt. 2,50, se protetti da marciapiede o non inferiore a mt. 5,00 dalla sede stradale in assenza di marciapiede.

#### **ART. 22 COLLOCAZIONE IN ZONE SPECIALI**

Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree del centro abitato:

1) aree soggette al Recupero Urbanistico (PRU);

- 2) Zona Artigianale/Commerciale;
- 3) Zona di particolare interesse;
- 4) Centro Storico;

Dette zone dovranno risultare individuate da apposito atto deliberativo, Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:

1) Aree soggette a P.R.U

E' vietata la posa di Impianti od altri mezzi pubblicitari diversi da quelli consentiti dal Piano stesso. Nel caso in cui il P.R.U. non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per insegne di pubblico interesse,

2) Zona Artigianale e Commerciale.

Potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, se richiesti in forma associata.

3) Zone di particolare interesse e Centro Storico Cittadino.

Dette zone, ai fini del presente regolamento, potranno essere Individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, e' vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

## **ART. 23 DEROGHE**

1. Le targhe di dimensioni max cm. 25x35 a lato degli ingressi, le strutture e gli arredi funzionali d'uso pubblico purché liberi da pubblicità, gli impianti contenenti la pubblicità la segnaletica e l'informazione temporanee, possono essere posti in deroga alle distanze quando opportunamente motivate.
2. Gli impianti di indicazione delle attività (pre-insegne) sono derogabili dai limiti previsti per numero d'impianti e di cartelli e possono indicare anche attività minori se installati con provvedimenti autonomi da valutare caso per caso.
3. Sono consentite forme di pubblicità temporanea mediante impianti rimovibili e uniformati nel disegno e nelle dimensioni, la cui collocazione può essere in deroga alle priorità e distanze prescritte purché non interferente con la segnaletica di sicurezza e come regolato dal comma 10 dell'art.51 del DPR.495/92.

## **CAPO V. NORME PARTICOLARI**

### **ART. 24 LIMITAZIONI E DIVIETI**

1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.
2. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, è vietata se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per non più di cinque giorni consecutivi, escluso giorni festivi e prefestivi, e

deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla legge, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

4. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, entro 300 mt. da ospedali e case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

5. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

6. E' vietata la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio, con esclusione della distribuzione a mano.

E' consentita tale forma di pubblicità se non inerente attività economiche, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa richiesta degli interessati, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e del giorno, dell'ora e luogo di diffusione.

7. E' vietata la sosta e l'esposizione su tutto il territorio comunale di automezzi pubblicitari (i cosiddetti poster-tir, vele e simili) che effettuano pubblicità commerciale per conto terzi sia su suolo pubblico che privato.

## **CAPO VI. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

### **ART. 25 NORME TRANSITORIE**

1. Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, in contrasto con le presenti norme dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

2. In questo caso il procedimento amministrativo per il rilascio della nuova autorizzazione, ha un termine di 120 giorni, giustificato dalla possibilità che le domande di regolarizzazione siano numerose.

3. All'atto della presentazione della domanda il titolare del titolo autorizzativo precedente, dovrà fornire copia della documentazione precedente.

4. Trascorsi 3 mesi senza che sia stata presentata nuova domanda di autorizzazione ai fini di adeguarsi alle presenti norme, l'impianto verrà considerato abusivo con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **ART. 26 NORME ABROGATE E DI RINVIO**

1. E' fatto salva l'applicazione del regolamento comunale sul pagamento della concessione di occupazione spazi pubblici ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

2. Sono abrogate tutte norme locali incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare le seguenti norme:

//